

XVI LEGISLATURA**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)**

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2010

126^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Ravetto.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Prima di iniziare la votazione dei singoli emendamenti, la presidente **BOLDI** (*LNP*), relatrice, comunica di aver presentato una riformulazione (testo 2) del proprio subemendamento 11.0.2/5.

La senatrice **ADERENTI** (*LNP*) , inoltre, dichiara di ritirare gli emendamenti 10.19 e 10.23.

Prende, quindi, la parola la senatrice **MARINARO** (*PD*) sull'ordine dei lavori per domandare al Governo, rispetto alla richiesta espressamente formulata dal proprio Gruppo nella seduta di ieri, quali siano le motivazioni che hanno indotto a presentare, inopinatamente, l'emendamento 11.0.9.

Si associa a tale richiesta la senatrice **SOLIANI** (*PD*) .

Il sottosegretario di Stato Laura RAVETTO fa presente che la presentazione del suddetto emendamento nel disegno di legge comunitaria è scaturita, essenzialmente, dall'esigenza di accelerare il recepimento della direttiva 2009/43/CE, il cui termine di attuazione per gli Stati membri viene a scadere nel giugno del 2011.

Al riguardo, la senatrice **MARINARO** (*PD*) mette in risalto come non sia assolutamente certo che i tempi di adozione dell'Atto Senato 2322 siano più brevi rispetto a quelli dell'apposito disegno di legge n. 2404, già incardinato lo scorso 5 novembre presso le Commissioni difesa e affari esteri del Senato, che si prefigge, appunto, di trasporre nell'ordinamento italiano la predetta direttiva.

Reputa, inoltre, del tutto insufficienti le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo, essendo palese come, con la decisione di inserire una materia così complessa e delicata nel disegno di legge comunitaria 2010, siano state espropriate della loro legittima competenza le due citate Commissioni.

Si unisce alle considerazioni svolte dalla collega Marinaro, il senatore **DI GIOVAN PAOLO (PD)**, secondo il quale questa iniziativa del Governo ha finito con lo snaturare completamente il testo originario del disegno di legge in esame.

Chiede, conseguentemente, che il Ministro della difesa venga a riferire presso la 14^a Commissione in merito a tutte le rilevanti implicazioni connesse con l'eventuale adozione dell'emendamento in titolo.

Anche secondo il senatore **DEL VECCHIO (PD)** l'emendamento 11.0.9 merita una disamina più meditata, in quanto esso, tra l'altro, va molto al di là del mero recepimento della direttiva 2009/43/CE.

Pure ad avviso del senatore **Mauro Maria MARINO (PD)** si rende necessario un approfondimento della tematica relativa alla circolazione dei prodotti d'arma, sia alla luce della suddetta direttiva che della legislazione nazionale vigente.

La presidente **BOLDI (LNP)** osserva, per quanto attiene alla propria funzione, che la predetta proposta emendativa è risultata ineccepibile al vaglio dei profili tipici della declaratoria di ammissibilità solitamente esperita quando si esamina il disegno di legge comunitaria annuale.

Rileva, inoltre, come, in ogni caso, lo stesso emendamento non potrà essere votato nell'odierna seduta, dal momento che la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata su di esso.

Sarebbe, quindi, opportuno cominciare le votazioni sul complesso degli emendamenti, chiedendo, al contempo, al Governo di sollecitare il competente Dicastero a fornire le dovute informazioni, nonché le motivazioni che hanno promosso la presentazione dell'emendamento in questione.

In proposito, il sottosegretario di Stato Laura RAVETTO, nell'accogliere pienamente tale sollecitazione, si impegna a rivolgersi quanto prima al competente rappresentante del Governo, affinché fornisca i chiarimenti richiesti.

La senatrice **MARINARO (PD)** ribadisce che il passo avanzato dal Gruppo PD è di natura squisitamente politica: è in gioco, infatti, il rispetto del ruolo del Parlamento che, nell'esame di una normativa così delicata, non deve essere oggetto di forzature ma, al contrario, deve essere coinvolto in modo pieno e nelle sue sedi più idonee.

Per il senatore **DI GIOVAN PAOLO (PD)** la presentazione del mentovato emendamento attiene ad una questione di metodo politico, che, nel caso di specie, si è rivelato del tutto inaccettabile e scorretto.

Nella sua qualità di Segretario della Commissione, chiede, pertanto, che la questione venga formalmente affrontata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione Politiche dell'Unione europea.

La presidente **BOLDI (LNP)**, a questo punto, reputa conveniente portare a conclusione tale scambio di opinioni, reiterando, al rappresentante del Governo, la richiesta precedentemente formulata.

Avverte, quindi, che si passa alla votazione degli emendamenti.

La Commissione approva il subemendamento 1.1/1, nonché il relativo emendamento 1.1 - nel testo 2 che esclude le direttive 2010/41/UE e 2010/45/UE - in quanto la loro attuazione è considerata contraria all'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio.

Posti distintamente in votazione, non sono approvati gli emendamenti 1.2 e 1.3.

L'emendamento 1.4, sul quale convergono i pareri favorevoli del relatore e del Governo, messo ai voti, è accolto.

Gli emendamenti 1.5 e 1.6, con distinte votazioni, non sono approvati.

L'emendamento 1.7 viene considerato respinto in quanto identico alla disposizione dell'emendamento 1.1 dichiarata contraria all'articolo 81 della Costituzione dalla 5^a Commissione.

Successivamente, sono, quindi, respinti, con votazioni separate, gli emendamenti 1.8, 2.1 - fatto proprio dal senatore **DI GIOVAN PAOLO** (PD) - 2.2, nonché 3.1 e 3.2 - di identico tenore e fatti propri dal senatore Di Giovan Paolo - 5.1, 6.1, fatto proprio dalla senatrice **MARINARO** (PD).

L'emendamento 6.0.2, rispetto al quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *b*), è respinto dalla Commissione con 14 voti contrari, 10 favorevoli e 2 astensioni, tra cui quella del senatore D'Ambrosio Lettieri, firmatario.

La Commissione decide, quindi, di accantonare la votazione dell'emendamento 6.0.9.

La senatrice **FONTANA** (PD) ritira i seguenti subemendamenti, a sua firma: 6.0.12/1, 6.0.12/2, 6.0.12/3, 6.0.12/4 e 6.0.12/5.

Messi ai voti separatamente, vengono accolti gli emendamenti 6.0.12 e 7.1,

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1, 8.2, 9.1 e 9.2, fatto proprio dal senatore **TOMASELLI** (PD) .

La senatrice **ADERENTI** (LNP) ritira il subemendamento 9.3/1.

L'emendamento 9.3, cui chiedono di aggiungere le relative firme i senatori **PINZGER** (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE), **SANTINI** (PdL), **DI GIOVAN PAOLO** (PD), **Mauro Maria MARINO** (PD) e **MARINARO** (PD), viene accantonato.

Con distinte votazioni, la Commissione non approva gli emendamenti 9.4, 9.5 e 9.6.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2322

Art. 1

1.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, aggiungere in allegato A, prima della direttiva 2010/31/UE, la seguente direttiva:

«2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi».

Aggiungere in allegato B, prima della direttiva 2009/20/CE, la seguente direttiva:

«2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele».

1.1 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, allegato A inserire la seguente:

«2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia»;

«2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale».

All'articolo 1, comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/158/CE, inserire le seguenti:

«2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi»;

«2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni»;

«2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE»;

«2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)»;

«2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE»;

«2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»;

«2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto»;

«2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti».

1.4

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANI, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Art. 6

6.0.12

CASTRO, CASOLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Codice del Consumo in materia di servizi finanziari a distanza)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67-ter decies, comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite con le seguenti: "quanto prima, e al più entro 30 giorni";

b) all'articolo 67-ter decies, comma 5, le parole: "quindici giorni" sono sostituite con le seguenti: "quanto prima, e al più entro 30 giorni";

c) all'articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista";

d) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: "nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato;"».

Art. 7

7.1

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

«e le amministrazioni interessate devono svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 11

11.0.2/5 (testo 2)

IL RELATORE, ADERENTI, DIVINA

All'emendamento 11.0.2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente: "Nella domanda di concessione, il richiedente deve impegnarsi a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo commisurato ai manufatti, alle strutture e alle attrezzature esistenti nella concessione e impiegate nell'attività, detratto l'ammontare degli ammortamenti effettuati".»